

**LEGGE REGIONALE TOSCANA 4
dicembre 2003, n. 55
Accertamento di conformità delle
opere edilizie eseguite in assenza di
titoli abilitativi, in totale o parziale
difformità o con variazioni
essenziali, nel territorio della
Regione Toscana.**

in B.U.R.T. n. 44 del 10-12-2003

sommario

Art. 1. Accertamento di conformità
Art. 2. Entrata in vigore

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Accertamento di conformità

1. Il rilascio della concessione e dell'attestazione di conformità in sanatoria in Toscana è disciplinato esclusivamente dall'art. 37 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni, e le denunce di inizio dell'attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39, e modifica alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), come da ultimo sostituito dall'art. 33 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 43 emanata per adeguare la disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico nazionale in materia di edilizia).

2. A seguito del già avvenuto adeguamento della disciplina regionale ai principi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ed ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso art. 32 non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione penale.

Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2003.

note

Id. 899